



## RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza resa il 20 aprile 2018 ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero della parte civile avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Milano il 13 luglio 2017 che aveva assolto [REDACTED] per insussistenza del fatto da due distinti reati di appropriazione indebita consumati nella veste di amministratore di due condomini, affermando la responsabilità dell'imputato e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:

2.1 violazione dell'articolo 646 codice penale poiché il reato di appropriazione indebita si intende consumato quando il soggetto che ha la disponibilità della cosa pone in essere un comportamento idoneo a esprimere la volontà di appropriarsene, mentre dal tenore delle testimonianze assunte tale condotta non sarebbe emersa. In particolare il ricorrente censura la testimonianza della condomina [REDACTED] e del nuovo amministratore del condominio [REDACTED] che sono stati vaghi e poco precisi; inoltre sottolinea di avere preso soldi non per sé ma per effettuare pagamenti in favore di altri condomini da lui amministrati e tale condotta esclude che sia stata posta in essere quella interversione del possesso che integra il reato attribuito l'imputato.

2.2 La pena inflitta all'imputato non tiene conto delle spiegazioni fornite dal [REDACTED] che avrebbero consentito di recuperare i fondi distratti.

3. Il ricorso è inammissibile poiché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Inoltre solo formalmente, infatti, vengono evocati vizi di legittimità: in concreto le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale: statuizioni, peraltro, nella specie operate dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e privi di vizi logici.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La corte ambrosiana ha rilevato che le emergenze processuali e le stesse ammissioni degli imputato hanno dimostrato che vi era stato un uso non consentito del denaro dei diversi condomini di cui l'imputato aveva il possesso ed una destinazione incompatibile con le ragioni del possesso, che ha determinato quella interversione che integra, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di appropriazione indebita.

Ed invero è pacifico che Ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, la specifica destinazione di scopo che esso può avere (Sez. 2, Sentenza n. 50672 del 24/10/2017).

La censura sulla pena è estremamente generica in quanto non si confronta con le esaustive argomentazioni della corte la quale nel determinare una pena, peraltro al di sotto della media edittale, ha evidenziato i precedenti penali dell'imputato e la mancanza di qualsiasi condotta di tipo risarcitorio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/1/2019

Il Consigliere Estensore

Il Presidente